

Aula 'S,



20688/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Regolamento
di competenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Dott. Mario Adamo | Presidente | R.G.N.21166/07 |
| Dott. Carlo Piccininni | Rel. Consigliere | |
| Dott. Luigi Macioce | Consigliere | |
| Dott. Vittorio Ragonesi | Consigliere | Cron. 20688 |
| Dott. Maria Rosaria Cultrera | Consigliere | Rep. |

ha pronunciato la seguente: Ud.12.5.2009

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Grandi Lavori Fincosit s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma via Parigi 11 presso l'avv. Alessandra Quattrini, che con l'avv. Sergio Bucalo la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

Boskalis Westminster Middle East Ltd in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Cuboni 12, presso gli avv. Claudio Visco, Cecilia Carrara, Elisa Noto, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;



- **resistente** -

Grandi Lavori Fincosit Middle East wll

- intimata -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel
procedimento n. 20101/06 in data 19.6.2007.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del
12.5.2009 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

E' presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.

Fatto e Diritto

Con ordinanza del 19.6.2007 il Tribunale di Roma
sospendeva il giudizio promosso da Grandi lavori
Fincosit s.p.a. nei confronti di Grandi Lavori
Fincosit Middle East wll e Boskalis Westminster
Middle East wll,~ per sentir accertare l'avvenuto
pagamento di tutte le fatture inviate in relazione
a contratto di subappalto e sentir quindi
dichiarare estinta la garanzia prestata per la
corretta esecuzione dei pagamenti via via maturati,
in ragione della pendenza fra le stesse parti di un
procedimento arbitrale estero.

Avverso la decisione l'attrice proponeva
ricorso per regolamento di competenza affidato
a due motivi, con il quale lamentava: a)
violazione dell'art. 7, comma 1 l. 218/95, oltre
che vizio di motivazione, sotto il duplice aspetto
che non sarebbe configurabile una litispendenza tra
una domanda proposta davanti alla giurisdizione
statuale ed una domanda rimessa ad arbitrato estero
e che la domanda di arbitrato sarebbe successiva a
quella davanti al tribunale, sicchè non vi sarebbe
prevenzione fra i due giudizi; b) violazione
dell'art. 7, comma 3, l. 218/95, oltre che vizio di



motivazione, poiché non vi sarebbe pregiudizialità tra giurisdizione statale e funzione arbitrale, atteso che l'esercizio di quest'ultima non potrebbe dar luogo al giudicato.

Al ricorso resisteva la Boskalis che successivamente depositava anche memoria con la quale, oltre a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte, deduceva l'inammissibilità dell'istanza per sopravvenuta carenza di interesse ad agire " atteso che in data 31.1.2008 è stato reso un lodo con il quale il collegio arbitrale ha declinato la propria competenza nei confronti dell'odierna ricorrente ".

Osserva il Collegio che va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, sotto il duplice aspetto della mancata notificazione alla controparte dell'avvenuto deposito dell'ulteriore documentazione prodotta (art. 372, comma 2, c.p.c.) e della mancata traduzione della detta documentazione in lingua italiana (artt. 122, 123 c.p.c.).

Passando dunque al merito del ricorso, si rileva che le doglianze ivi prospettate risultano fondate. Ed invero l'art. 7 l. 218/95 prevede due ipotesi di sospensione del processo, di cui una prima obbligatoria (comma 1) - nel caso di pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo - ed una seconda facoltativa (comma 3) - nel caso in cui sia ravvisato un rapporto di pregiudizialità fra la causa straniera e quella pendente in Italia -.

Il Tribunale di Roma, nel disporre la sospensione del giudizio, non ha espressamente indicato quale delle due ipotesi contemplate dal citato art. 7 abbia ritenuto sussistente, ma il semplice richiamo alla pendenza dell'arbitrato senza ulteriori precisazioni (in particolare senza alcuna considerazione in ordine alla astratta



configurabilità di un rapporto di pregiudizialità fra le due liti, la cui esistenza rappresenta il primo presupposto di fatto idoneo a legittimare la sospensione del processo ai sensi del terzo comma) induce a ritenere che la detta sospensione sia stata disposta in ossequio del disposto di cui al primo comma.

Ciò premesso, è da escludere che ricorra la detta ipotesi poiché: a) è incontestato che nella specie non si tratta di pendenza di una stessa lite (avente cioè medesimo oggetto e titolo), ma di connessione fra due liti per ragioni di continenza (p. 9 memoria Boskalis), e nulla il giudice ha precisato in ordine ai motivi per i quali sarebbe ravvisabile la litispendenza (e ciò anche accedendo all'orientamento meno rigoroso, secondo cui la fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, sarebbe configurabile quando tutte le questioni sottoposte al giudice nazionale siano state sottoposte al giudice straniero), né la prospettazione delle parti consente conclusioni certe ed univoche a tal fine; b) analogamente, il provvedimento del Tribunale nulla chiarisce in ordine alla preventiva instaurazione della lite all'estero, né è consentito un accertamento in fatto sul punto in questa sede, accertamento che sarebbe peraltro ineludibile, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti; c) manca infine la valutazione positiva del giudice circa la possibilità che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, condizione imprescindibile ai fini della sospensione, poiché solo in tale eventualità si verifica un'effettiva equivalenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale in Italia e all'estero.

Ma ad identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi pur se si ritenesse ravvisabile un rapporto di



litispendenza fra le dette liti e sussistenti le ulteriori condizioni (prevenzione della lite e riconoscibilità del provvedimento emanato all'estero) richieste dal legislatore per la sospensione del processo, ovvero che il contestato provvedimento fosse stato validamente emesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. 1995/18, circostanza che per vero è nel concreto da escludere, tenuto conto dell'assoluta carenza di indicazione sui punti relativi al rapporto di pregiudizialità della causa straniera rispetto al processo italiano e, soprattutto, alla potenziale produzione di effetti per l'ordinamento italiano del provvedimento straniero.

Ed infatti il legislatore italiano, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, ha tenuto ben distinte le due diverse ipotesi di pendenza di lite presso il giudice straniero e presso arbitro estero, stabilendo la possibilità di deroga convenzionale della giurisdizione italiana per entrambe, nella ricorrenza di determinati e identici presupposti (art. 4, comma 2, l. 1995/218), e prevedendo viceversa l'obbligo (art. 7 citato, comma 1) o la facoltà (art. 7, comma 3) di sospensione soltanto nel primo caso di pendenza della lite dinanzi ad un giudice straniero.

Né può ragionevolmente suppersi che la chiara formulazione del dettato normativo, univocamente deponente nel senso indicato, possa essere riconducibile ad un refuso o ad una imprecisione terminologica del legislatore.

La collocazione dei due articoli in questione (4 e 7) nel medesimo titolo (composto di dieci articoli) avente ad oggetto la giurisdizione italiana ed il tenore della rubrica dell'art. 7 (" Pendenza di un processo straniero ", senza alcun riferimento al procedimento arbitrale) inducono al contrario a ritenere che la diversità di previsione, fra



l'altro adottata in data successiva all'entrata in vigore della disciplina relativa all'arbitrato internazionale (l. 5.1.1994, n. 25, in vigore dal 17.4.1994) sia espressione di una deliberata scelta del legislatore, che ha configurato in termini di alternatività il rapporto fra giurisdizione italiana, da una parte, e giudice straniero/arbitrato estero, dall'altra, riservando la rilevanza del rapporto di pregiudizialità unicamente alle ipotesi di contemporanea pendenza di liti davanti a giudice straniero e giudice nazionale.

Né, secondo quanto sostenuto, il " ritenere che la litispendenza ex art. 7 della legge di diritto internazionale privato non si applichi all'arbitrato estero produrrebbe l'effetto di caducare la portata e la concreta applicabilità del principio di parità fissato dall'art 4, comma 2 " (p. 7 memoria Boskalis) poiché: a) l'affermata alternatività fra giurisdizione italiana e giurisdizione/arbitrato estero opera su un piano del tutto diverso rispetto al rapporto di interferenza fra lite sorta all'estero e quella pendente nel territorio nazionale; b) il lodo straniero non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento, essendo viceversa necessario a tal fine procedere al suo riconoscimento (artt. 839, 840 c.p.c.); c) anche per quanto riguarda il lodo nazionale, la sua equiparazione alla sentenza è stata prevista soltanto sotto il profilo effettuale (art. 824 bis c.p.c.) mentre - pur nella nuova disciplina dei rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria (D. L.vo 2006/40) - il legislatore ha escluso l'applicabilità delle regole vigenti in tema di sospensione del processo (art. 819 ter, comma 2, c.p.c.); d) deporrebbe comunque in senso contrario a quanto sostenuto dalla Boskalis anche una interpretazione costituzionalmente orientata



della normativa in tema di sospensione del processo, alla luce del disposto di cui all'art. 111 Cost.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione dell'ordinanza impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della fase, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase, che liquida in 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 12.5.2009



Il Presidente

IL CANCELLIERE C1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 SET 2009

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI